*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 104° — Numero 226**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 27 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 3 giugno 1963*
*registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963*
*registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 208*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARIN Falco, nato a Firenze il 3 maggio 1919, sottotenente 6° Reggimento artiglieria Divisione « Isonzo » (*Alla memoria*). — Comandante di sezione di artiglieria someggiata assegnata in rinforzo ad un battaglione di fanteria, improvvisamente attaccato da preponderanti forze avversarie, si lanciava nell'aspra lotta con indomito coraggio a fianco dei fanti. In un ultimo balzo, alla testa di pochi uomini, raggiungeva un importante centro di fuoco, contribuendo efficacemente a snidare il nemico ed a metterlo in fuga. Colpito a morte, cadeva sul campo. Esempio luminoso di dedizione alla Patria. — Slovenia, 25 luglio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

MARIN Falco, nato a Firenze il 3 maggio 1919, sottotenente 6° Reggimento artiglieria Divisione « Isonzo ». — Comandante di sezione di una batteria someggiata, nel corso di aspri e cruenti combattimenti, sebbene giunto da appena due giorni al reparto, dava prova di elevato spirito combattivo ed ardimento. Esaurite le munizioni dei pezzi, colpiva l'avversario, a fianco dei propri artiglieri, con intenso fuoco delle armi individuali e con lancio di bombe a mano. Ferito alla testa, continuava la lotta finchè il nemico, minacciato da altro reparto accorso, non ripiegava dalla posizione. — Bukovica (Croazia) 30 gennaio-3 febbraio 1943.

(7529)

*Decreto presidenziale 3 giugno 1963*
*registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963*
*registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 203*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

TECLE' Bahtà Racrisc, nato a Decchi Uorasi (Seraè) l'anno 1905, B. Basci 68° Battaglione Coloniale. — Comandante di Buluc, assaliva con ardimento ed impeto le posizioni nemiche neutralizzandole con violenta azione di fuoco. Ricuperava armi e munizioni e prendeva saldo possesso della nuova posizione. — Angavà (Gondar) 19 maggio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

PIERI Otello, nato a Cantagallo (Firenze) il 25 ottobre 1906, tenente cappellano 89° Reggimento fanteria. — Cappellano di un Reggimento di fanteria in più mesi di linea era sempre presente nei posti più avanzati per portare l'assistenza spirituale alle truppe. Durante otto giorni di aspri e accaniti combattimenti incurante di sè si prodigava incessantemente per portare l'estremo conforto della fede ai feriti ed ai morenti. Nobile esempio di carità cristiana e di spirito di sacrificio. — Nowo Kalitwa (Russia), 12-17 dicembre 1942.

(7530)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2088.

**Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3062, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma;

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, con il quale la pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma è stata integrata con due cattedre per la decorazione pittorica,

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento,

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma allegata al regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3062, e successivamente integrata con il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 21.100.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963*
*Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 36.* — VILLA

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma**

**Sezioni** Disegno di architettura; Decorazione pittorica; Scenotecnica; Arti grafiche

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Insegnante di religione . . . | — | 1 | — |
| 3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Insegnante di scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Insegnante di disegno dal vero | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Insegnante di plastica | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Insegnante di scenotecnica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 13. Insegnante di arti grafiche, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

*Segue* Istituto d'arte di Parma

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 14. Insegnante di tecnologia per l'architettura e la scenotecnica | 1 | — | — |
| 15. Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica | — | 1 | — |
| 16. Insegnante di tecnologia per le arti grafiche | — | 1 | — |
| 17. Insegnante d'arte applicata per la modellistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 18. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 19. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 20. Insegnante d'arte applicata per le lacche | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 21. Insegnante d'arte applicata per la scenotecnica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 22. Insegnante d'arte applicata tipografo compositore | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 23. Insegnante d'arte applicata tipografo impressore | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 24. Insegnante d'arte applicata per la stampa litografica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 25. Insegnante d'arte applicata per la rilegatura artistica ed il restauro del libro | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 26. Segretario Economo | 1 | — | — |
| 27. Applicati di segreteria | 3+1 (1) | — | — |
| 28. Bidelli . | 6 | — | — |

(1) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto

*N.B.* — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. 2089.

**Istituzione della Sezione « Arte della ceramica » e revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Reggio Emilia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituita presso lo Istituto d'arte di Reggio Emilia la Sezione « Arte ceramica ». A decorrere dalla stessa data la pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1861, è sostituita con quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 8.915.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 172, *foglio n.* 38. — VILLA

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Reggio Emilia**

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli; Arte del tessuto; Arte della ceramica.

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Insegnante di religione . . . . | — | 1 | In tutte le classi |
| 3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Insegnante di scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Insegnante di disegno dal vero . | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Insegnante di plastica . . . . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Insegnante per l'arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 13. Insegnante di ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

*Segue* Istituto d'arte di Reggio Emilia

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 14. Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli | — | 1 | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Insegnante di tecnologia per la tessitura e la stampa dei tessuti | — | 1 | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Insegnante di tecnologia per la ceramica | — | 1 | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 18. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 19. Insegnante d'arte applicata per la tarsia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 20. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 21. Insegnante d'arte applicata per l'oreficeria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 22. Insegnante d'arte applicata per la tessitura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 23. Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 24. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 25. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 26. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 27. Segretario economo . | 1 | — | — |
| 28. Applicato di segreteria . . . . | 1 | — | — |
| 29. Bidelli . . . | 4 | — | — |

*N.B.* — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. 2090.

**Istituzione della Sezione « Disegno di architettura » e revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Pietrasanta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituita presso lo Istituto d'arte di Pietrasanta la Sezione « Disegno di architettura ». A decorrere dalla stessa data la pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1851, è sostituita con quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 6.654.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963*
*Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 37.* — VILLA

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Pietrasanta**

**Sezioni** Decorazione plastica; Arte dei metalli; Disegno di architettura.

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Insegnante di religione . . . | — | 1 | — |
| 3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Insegnante di scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Insegnante di disegno dal vero | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Insegnante di plastica . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 13. Insegnante di tecnologia . . | — | 1 | — |

*Segue* Istituto d'arte di Pietrasanta

| Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 14. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Insegnante d'arte applicata per la formatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Insegnante d'arte applicata per il ferro | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 18. Insegnante d'arte applicata per la modellistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 19. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 20. Segretario economo . . . . | 1 | — | — |
| 21. Applicati di segreteria . . . | 2 | — | — |
| 22. Bidelli . . . . . . . . . . | 4 | — | — |

*N.B.* — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 1058.

**Modifica delle circoscrizioni della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Santiago (Cile) e del Consolato generale di I categoria in Valparaiso (Cile).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni,

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri,

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Santiago (Cile) è modificata come segue: la città e la provincia di Santiago, escluso il dipartimento di San Antonio.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di I categoria in Valparaiso (Cile) è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccettuate la città e la provincia di Santiago e il dipartimento di San Antonio della provincia di Santiago.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 173, *foglio n.* 102. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1963, n. 1059.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1963, n. 628, concernente la ripartizione degli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Milano il 6 gennaio 1963.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 628, in data 2 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123, del 10 maggio 1963, concernente la ripartizione degli utili della lotteria « Italia », con il quale è stata, fra l'altro, assegnata al Comitato italiano « Goccia di latte » di Roma (numero 278) la quota dello 0,10 per cento dei proventi della lotteria;

Considerato che il predetto Comitato ha cessato la sua attività con il 31 dicembre 1962, per cui occorre assegnare la quota resasi così disponibile ad altro Ente in possesso dei requisiti previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, e successive modificazioni;

Visto l'art 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 261, del 19 ottobre 1961, e successive modificazioni,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

La quota dello 0,10 per cento degli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Milano il 6 gennaio 1963, già assegnata al Comitato italiano « Goccia di latte » di Roma, è invece assegnata al Seminario diocesano di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 173, *foglio n.* 106. — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

**Proroga fino al 30 giugno 1964 della delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, recanti norme di attuazione di detto Statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951 n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 185; 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 11, foglio n. 4; 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, registro n. 11, foglio n. 385; 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1954, regi-

stro n. 13, foglio n. 220; 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 362; 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n. 24, foglio n. 9; 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1957, registro n. 17, foglio n. 84; 17 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 77; 19 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1959, registro n. 14, foglio n. 346; 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1960, registro n. 17, foglio n. 76; 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 20, foglio n. 368, con i quali tale delega venne conferita per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1962, registro n. 14, foglio n. 269, con il quale è stata concessa la delega al Presidente della Giunta regionale sarda fino al 30 giugno 1963;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la delega fino al 30 giugno 1964;

Decreta:

E' prorogata, fino al 30 giugno 1964, la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda con i decreti ministeriali di cui alla premessa, per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, in relazione alle somme specificatamente stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1963

*Il Ministro*: MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963*
*Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 288*

(7687)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1963.
**Istituzione di una sezione di Archivio di Stato in Varese.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione a Varese della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Varese, a decorrere dal 1° settembre 1963, la sezione di Archivio di Stato prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 20 agosto 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7704)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 1035 del 7 agosto 1963. Prezzo dello zucchero - Cassa conguaglio interessi passivi zucchero - Prezzo del melasso.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1035 del 7 agosto 1963, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, ha adottato le seguenti decisioni:

1. — PREZZI DELLO ZUCCHERO

Facendo seguito al provvedimento n. 857 del 3 giugno 1960, vengono stabiliti come appresso, per le vendite dal produttore, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale in sacchi carta di kg. 50 al netto di qualsiasi imposta e tassa:

*a*) zucchero cristallino, L. 130 al kg.;
*b*) zucchero raffinato, L. 135,50 al kg.;
*c*) per le varietà di zucchero non comprese nelle voci precedenti, i prezzi già autorizzati sono aumentati di L. 18 al chilogrammo.

I suddetti prezzi valgono anche per lo zucchero eventualmente importato e si intendono per prodotto reso alla fabbrica o ai porti o ai transiti di confine su vagoni ferroviari, se la fabbrica è fornita di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto, a scelta dell'acquirente.

Per le vendite di zucchero consegnato in sacchi juta da kg. 100 è consentita una maggiorazione di L. 100 per quintale.

Per le altre condizioni di vendita e per gli imballaggi, valgono le precedenti disposizioni, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

Per il prodotto venduto in legittimazione, il produttore addebiterà all'acquirente l'imposta di fabbricazione corrisposta all'Erario.

2. — CASSA CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ZUCCHERO

In relazione ai nuovi prezzi dello zucchero come sopra stabiliti, viene aumentata a L. 4,50 al kg. la quota che produttori devono versare alla Cassa conguaglio interessi passivi zucchero di cui al provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957.

3. — PREZZO DEL MELASSO

Il prezzo del melasso di produzione nazionale è fissato in L. 20 al kg. base 50% di contenuto di saccarosio per merce alla rinfusa franco stabilimento produttore. Per ogni grado in più o in meno di contenuto in saccarosio è applicato, in proporzione, rispettivamente, un aumento od una riduzione.

4. — DECORRENZA

Le norme di cui sopra andranno in vigore con la stessa decorrenza del provvedimento legislativo che riduce l'imposta di fabbricazione sullo zucchero.

(7710)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria**

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5513/1016, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Aloysi Luigi, nato in Andria il 13 aprile 1901, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 1672 riportata in catasto alla particella n. 2-*i* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 180.

(7698)

*Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5502/1027,* è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balzanelli Savina, nata in Andria il 3 ottobre 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estese mq. 201 riportate in catasto alla particella n. 52-*a i* del foglio di mappa n. 111 ed alla particella n. 69 parte, del foglio di mappa n. 101 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 223 e 224.

(7699)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5498/1031, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Altamura Raffaele, nato in Andria il 15 ottobre 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 243 riportata in catasto alla particella numero 52-*n* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 243.

(7701)

*Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5500/1029,* è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgarra Agata, nata in Andria il 7 aprile 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estese mq. 219 riportate in catasto alle particelle n. 52-*z* del foglio di mappa n. 111 ed alla particella n. 61 parte, del foglio di mappa n. 101 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 205 e 206.

(7700)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5496/1033, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannone Cosimo, nato ad Andria il 5 marzo 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 123 riportata in catasto alla particella n. 52-*e* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 189.

(7702)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

### Corso dei cambi del 26 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,94 | 620,96 | 620,99 | 621,10 | 620,95 | 620,93 | 620,97 | 620,95 | 620,93 | 621 — |
| $ Can. | 573,03 | 573,05 | 573,25 | 573,20 | 572,40 | 573,25 | 573 — | 573,15 | 573,25 | 573,25 |
| Fr. Sv. | 143,87 | 143,87 | 143,89 | 143,915 | 143,85 | 143,85 | 143,875 | 143,90 | 143,87 | 143,85 |
| Kr. D. | 89,80 | 89,86 | 89,93 | 89,93 | 89,80 | 89,84 | 89,905 | 89,82 | 89,84 | 89,83 |
| Kr. N. | 86,80 | 86,82 | 86,85 | 86,86 | 86,80 | 86,81 | 86,85 | 86,80 | 86,81 | 86,81 |
| Kr. Sv. | 119,64 | 119,65 | 119,60 | 119,66 | 119,60 | 119,64 | 119,63 | 119,65 | 119,62 | 119,65 |
| Fol. | 171,98 | 172,01 | 172,03 | 172,08 | 171,90 | 171,97 | 172,05 | 172 — | 171,97 | 171,95 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,445 | 12,4435 | 12,45125 | 12,44 | 12,44 | 12,445 | 12,44 | 12,44 | 12,45 |
| Franco francese | 126,72 | 126,73 | 126,725 | 126,755 | 126,70 | 126,71 | 126,72 | 126,72 | 126,71 | 126,70 |
| Lst. | 1737,55 | 1738,30 | 1738,20 | 1738,50 | 1738,25 | 1737,70 | 1738,20 | 1737,67 | 1737,70 | 1738 — |
| Dm. occ. | 155,88 | 155,95 | 155,94 | 155,99 | 155,75 | 155,82 | 155,94 | 155,87 | 155,92 | 155,95 |
| Scell. Austr. | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07375 | 24,05 | 24,06 | 24,07 | 24,06 | 24,06 | 24,06 |
| Escudo Port. | 21,67 | 21,68 | 21,69 | 21,68 | 21,70 | 21,68 | 21,66 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |

### Media dei titoli del 26 agosto 1963

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 110,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 90,275 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,375 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 93,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 93,60 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,675 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,725 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 102,175 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,65 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,875 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 103,10 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 26 agosto 1963

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,035 |
| 1 Dollaro canadese | 573,10 |
| 1 Franco svizzero | 143,895 |
| 1 Corona danese | 89,917 |
| 1 Corona norvegese | 86,855 |
| 1 Corona svedese | 119,645 |
| 1 Fiorino olandese | 172,065 |
| 1 Franco belga | 12,448 |
| 1 Franco francese | 126,737 |
| 1 Lira sterlina | 1738,35 |
| 1 Marco germanico | 155,965 |
| 1 Scellino austriaco | 24,072 |
| 1 Escudo Port. | 21,67 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Il limite massimo di età è elevato:

*a*) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;

*c*) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

*d*) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

*e*) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*f*) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redarsi su carta da bollo da lire 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) il domicilio e la residenza;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*l*) se intendono sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;

*m*) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;

5) nozioni di diritto privato;

6) nozioni di diritto penale;

7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

*a*) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

*b*) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal Sindaco del comune di residenza;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

*b*) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*f*) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dal l'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

*h*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

*i*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *c*) e *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei

cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita almeno da 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

### Art. 9.

La graduatoria di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

### Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo dalla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e come operai di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4;

c) titolo di studio di cui al precedente numero 6).

### Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato

rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico:
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente articolo 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 29 luglio 1963

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963*
*Registro n. 6, foglio n. 228.* — Gallucci

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da lire 200 possibilmente dattilografata)

*Al Ministero di grazia e giustizia.* — Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (provincia di .) in via chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a il giorno . . (1 e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . . .;

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure (2) . . . . .;

*d*) ha riportato (3) . . . . . .;

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . ;

*f*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . .;

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . .;

*h*) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame (6) . . . . . . . .;

*i*) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . . . . .

Data . . . . .

Firma (8) . . . . . .

---

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovrano dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative, tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese tedesco stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(7656)**

---

**Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Nuoro**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Nuoro, con la retribuzione iniziale di L. 839.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

*b*) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

*f*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*h*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere

disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Cagliari.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

*b*) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

*c*) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti

*a*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*d*) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'spirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

*g*) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963*
*Registro n. 4 Grazia e Giustizia, foglio n. 252.* — Gallucci

(7611)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1963, registro n. 43, foglio n. 109, con il quale è stato bandito il concorso per esame e per titoli a diciassette posti di vice geometra nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che, per la presentazione delle domande e dei titoli è stato concesso ai candidati al concorso stesso un periodo di soli trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avvenuta il giorno 31 luglio u.s.;

Considerato che la ristrettezza del predetto termine non consente agli aspiranti alla partecipazione al predetto concorso di raccogliere in tempo utile i titoli da produrre insieme alla domanda di ammissione al concorso cennato;

Considerata l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e dei titoli relativi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 31 luglio 1963 è prorogato di trenta giorni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1963*
*Registro n. 57, foglio n. 164*

(7713)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Diario delle prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1963, registro n. 24, foglio n. 312, col quale è stato indetto un concorso, per esami, per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1963, concernente delega di firma;

Determina:

Le prove scritte del concorso, per esami, per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con il decreto ministeriale 11 marzo 1963 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 settembre 1963.

Roma, addì 22 agosto 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(7715)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del Corpo delle miniere.**

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro n. 17, foglio n. 65, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 ottobre 1963, con inizio alle ore 8.

(7716)

**Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.**

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1962, registro n. 14, foglio n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 1963, con inizio alle ore 8.

(7717)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

**Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2999 del 22 aprile 1963, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso bandito con decreti n. 3416 del 14 maggio 1962 e n. 5686 del 7 agosto 1962, sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1961;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e, conseguentemente, viste le rinunce di talune di esse alla nomina alle sedi assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Maffini Marisa: Olgiate Comasco;
2) Fontana Benita: Consorzio di Uggiate Trevano-Faloppio-Ronago-Bizzarone;
3) Temporali Rosa: Bosisio Parini;
4) Negri Letizia: Consorzio di Cantù-Cuggiago;
5) Molteni Angela: Costamasnaga;
6) Rigattieri Leandrina: Bregnano;
7) Rupani Antonietta: Consorzio di Casargo-Margno Grandola Valsassina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 31 luglio 1963

*Il medico provinciale*: CAROLA

(7670)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4313 del 1° febbraio 1963, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei medici della Provincia e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962 è composta come segue:

*Presidente*:

Giorgianni dott. Franco, vice prefetto.

*Componenti*:

Morante dott. Vincenzo, medico provinciale;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di d'igiene dell'Università di Palermo;

Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;

Donzelli prof. Francesco, ufficiale sanitario del comune di Palermo.

*Segretario*:

Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Palermo, addì 9 agosto 1963

*Il medico provinciale*: MORANTE

(7673)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1078 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito il publico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto bandito con decreto n. 1078 del 15 marzo 1963 è così costituita:

*Presidente*:

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

*Componenti*:

Segreto dott. Francesco, medico provinciale;

Scalfi prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale Cardarelli in Napoli;

Greco prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale di Benevento;

Tedeschi dott. Gennaro, medico condotto.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di divisione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 12 agosto 1963

*Il medico provinciale*: SEGRETO

(7667)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7263 del 12 maggio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Vista la dichiarazione con la quale la concorrente D'Amico Giovanna rinunzia al posto di condotta ostetrica del comune di Malvagna;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria e in base all'ordine di preferenza delle sedi indicate;

Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Vaccaro Giuseppa è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Malvagna;

Il sindaco di Malvagna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 14 agosto 1963

*Il Medico provinciale*

(7668)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.